



**Convenzione tra Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale  
e  
Comune di Rosolina (RO)**

I/Le Signori/e:

- ..... nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica in Venezia-Marghera, Via Paolucci 34, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ai sensi del provvedimento della Giunta regionale del Veneto ..... del ....., esecutivo ai sensi di legge;
- ..... nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica in ....., che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Rosolina (RO) di seguito denominata “Beneficiario”, C.F. ...., P.IVA ....., nella sua qualità di ....., ai sensi .....

Premesso che

- con nota prot. n. 7536 del 16 aprile 2021, acquisita al prot. reg. con il n. 175276 pari data, il Comune di Rosolina (RO) ha chiesto alla Regione del Veneto, per il periodo estivo 2021, un contributo economico per l’attivazione di un distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare, per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché per il concorso alla lotta agli incendi boschivi;
- con DGR n. .... del ..... la Giunta regionale ha concesso al Comune di Rosolina (RO) un contributo per le spese necessarie a garantire le attività operative, concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, per un servizio straordinario durante il periodo estivo 2021 presso la località di Rosolina Mare (RO), incaricando il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale dell’adozione degli atti conseguenti,

convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e il Beneficiario, con riguardo al contributo concesso con provvedimento della Giunta regionale n. .... del ....., per l’attivazione nella stagione estiva 2021 di un distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare, per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, ai sensi delle leggi regionali n. 58/1984 e n. 6/1992.

**Art. 2 - Importo del contributo e copertura finanziaria**

Per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, la Giunta regionale ha concesso al Comune di Rosolina un contributo pari al 70% delle spese rendicontate fino ad un contributo massimo di € 20.000,00, finanziato con il capitolo di spesa n. 13076 “Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi (art. 17, L.R. 13/09/1978, n.52 - artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, n.6)”.

**Art. 3 - Spese ammissibili**

Il contributo viene concesso per le spese di natura corrente che il Comune di Rosolina deve sostenere per le attività operative, per l’alloggio e il vitto del personale dei Vigili del Fuoco e per il rimessaggio dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio.

**Art. 4 - Cumulabilità del contributo**

Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente assegnati per la medesima finalità oggetto del contributo regionale.



a4749ef6



Qualora la somma complessiva dei contributi pubblici, incluso il contributo regionale, superi la spesa sostenuta dal Comune di Rosolina, il contributo regionale verrà ridotto di un importo pari alla quota eccedente la spesa sostenuta dal Comune.

#### Art. 5 - Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna a:

1. svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
2. sostenere la spesa di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione entro la data del 15/12/2021 secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
3. far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l'importo del contributo regionale di cui all'art. 2 e la spesa complessivamente necessaria allo svolgimento dell'attività;
4. trasmettere dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, inviandola alla Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale.

Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente notificare i relativi atti alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, al fine di consentire la riassegnazione del contributo con le medesime finalità di cui alla presente convenzione.

#### Art. 6 - Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di una formale richiesta, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, corredata della documentazione attestante la conformità delle spese sostenute con quelle ammesse ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione e comprendente gli impegni di spesa assunti e liquidati.

Ai fini dell'erogazione del contributo massimo di € 20.000,00 il Beneficiario è tenuto a rendicontare una spesa ammissibile, di cui all'art. 3, almeno pari ad € 28.570,00.

La medesima richiesta dovrà attestare anche l'importo degli eventuali ulteriori contributi pubblici eventualmente acquisiti, oppure che non sono stati concessi ulteriori contributi pubblici per la medesima finalità.

La richiesta del Beneficiario deve essere trasmessa entro il 15/12/2021, termine eventualmente prorogabile sulla base di espressa richiesta motivata.

#### Art. 7 - Monitoraggi e verifiche

La Direzione Protezione Civile e Polizia Locale potrà effettuare verifiche e richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni al Beneficiario riguardo alla documentazione trasmessa ai sensi dell'Art. 6.

#### Art. 8 - Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile dello svolgimento delle attività oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

#### Art. 9 - Revoca del contributo

In caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal Comune di Rosolina con la sottoscrizione della presente Convenzione la Giunta regionale, previa notifica di contestazione formale e verificate le eventuali osservazioni, procede alla revoca del contributo concesso.

#### Art. 10 - Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

#### Art. 11 - Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

#### Art. 12 - Controversie



a4749ef6



Tutte le controversie tra Amministrazione regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

Art. 13 - Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 9.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario  
COMUNE DI ROSOLINA (RO)

Per la Regione del Veneto  
IL DIRETTORE  
della DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E  
POLIZIA LOCALE



a4749ef6

